



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 160/21
Lussemburgo, 22 settembre 2021

Sentenza nella causa T-425/18
Altice Europe/Commissione

Il Tribunale respinge il ricorso della Altice Europe contro la decisione della Commissione con la quale le sono state inflitte due ammende per un importo totale di EUR 124,5 milioni nell'ambito dell'acquisizione della PT Portugal

Tuttavia, esso dispone che l'importo dell'ammenda relativa all'inadempimento dell'obbligo di notificare la concentrazione alla Commissione sia ridotto di EUR 6,22 milioni

La Altice Europe (in prosieguito: la «Altice») è una società multinazionale che opera nel settore delle telecomunicazioni e della televisione via cavo. La PT Portugal SGPS SA (in prosieguito: la «PT Portugal») è un operatore di telecomunicazioni e servizi multimediali le cui attività riguardano l'intero settore delle telecomunicazioni in Portogallo.

Il 9 dicembre 2014, la Altice ha concluso un contratto di acquisizione di azioni (Share Purchase Agreement, «SPA») al fine di assumere il controllo esclusivo della PT Portugal attraverso la Altice Portugal SA, sua controllata. Poiché tale acquisizione doveva essere autorizzata dalla Commissione a norma del regolamento sulle concentrazioni¹, lo SPA prevedeva un insieme di norme riguardanti la gestione delle attività della PT Portugal tra la firma di tale accordo e la chiusura dell'operazione in seguito all'autorizzazione della Commissione (in prosieguito: le «clausole preparatorie»).

Con decisione del 20 aprile 2015, la Commissione ha dichiarato l'acquisizione compatibile con il mercato interno, fatto salvo l'adempimento di determinati impegni.

Nel marzo 2016, a seguito di informazioni apprese dalla stampa, la Commissione ha avviato un'indagine al fine di stabilire se la Altice avesse violato le disposizioni del regolamento sulle concentrazioni che, da un lato, prevedono l'obbligo di notificare la concentrazione alla Commissione prima della sua realizzazione² e, dall'altro, ne vietano la realizzazione prima che essa sia notificata e dichiarata compatibile con il mercato interno³.

Basandosi sui risultati della sua indagine, la Commissione ha concluso che la Altice aveva avuto la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulla PT Portugal o aveva assunto il controllo di tale operatore prima dell'adozione della sua decisione di autorizzazione e, in alcuni casi, persino prima della notificazione della concentrazione. A tale riguardo, la Commissione ha constatato, in primo luogo, che talune clausole preparatorie conferivano alla Altice un diritto di veto sulla nomina dei dirigenti di alto livello della PT Portugal, sulla sua politica in materia di prezzi, sulle condizioni commerciali applicate ai suoi clienti nonché sulla possibilità di concludere, porre fine o modificare un'ampia serie di contratti. In secondo luogo, la Commissione ha rilevato che dette clausole erano state attuate in varie occasioni, il che implicava un intervento della Altice nel funzionamento quotidiano della PT Portugal. In terzo luogo, la Commissione ha segnalato l'esistenza di uno scambio di informazioni sensibili riguardanti la PT Portugal sin dalla firma dello SPA.

Pertanto, con decisione del 24 aprile 2018, la Commissione ha inflitto alla Altice un'ammenda di EUR 62 250 000 per violazione dell'obbligo di notificazione della

¹ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1; in prosieguito: il «regolamento sulle concentrazioni»).

² Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

³ Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

concentrazione nonché un'ammenda di EUR 62 250 000 per l'inosservanza del divieto di realizzare la concentrazione prima della sua notificazione alla Commissione e prima della sua autorizzazione da parte di quest'ultima ⁴.

La Altice ha proposto un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione, **il quale è in parte respinto dal Tribunale**. Nella sua sentenza, esso fornisce precisazioni quanto all'interpretazione e all'applicazione degli obblighi di notificazione e di sospensione delle concentrazioni di dimensione europea previsti dal regolamento sulle concentrazioni.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale respinge anzitutto l'eccezione di illegittimità sollevata dalla Altice, secondo la quale l'obbligo di notificazione della concentrazione (previsto all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni) **e l'ammenda applicabile in caso di inadempimento di tale obbligo** [prevista all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento] **sarebbero ridondanti rispetto all'obbligo di non realizzare la concentrazione prima della notificazione e dell'autorizzazione della stessa** (previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento) **e all'ammenda applicabile in caso di violazione di tale obbligo** [prevista all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento]. In tale contesto, la Altice deduceva, inoltre, una violazione dei principi di proporzionalità e del divieto della doppia sanzione, in quanto le disposizioni succitate consentirebbero alla Commissione di infliggere una seconda ammenda a una stessa persona per i medesimi fatti.

A tale riguardo, il Tribunale osserva, in primo luogo, che **l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni perseguono obiettivi autonomi**. Il primo è inteso a obbligare le imprese a notificare una concentrazione prima della sua realizzazione, mentre il secondo ha l'obiettivo di impedire a dette imprese di realizzare tale concentrazione prima che la Commissione la dichiari compatibile con il mercato interno. Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 1, prevede un **obbligo di fare**, laddove l'articolo 7, paragrafo 1, prevede un **obbligo di non fare**. Per di più, mentre l'infrazione alla prima disposizione è un'**infrazione istantanea**, l'infrazione alla seconda disposizione è un'**infrazione continuata**.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude che l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni **non sono ridondanti** rispetto all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), **e non violano né il principio di proporzionalità né il divieto della doppia sanzione**. Inoltre, **dichiarare tali disposizioni illegittime non soltanto contrasterebbe con l'obiettivo del regolamento consistente nel garantire una sorveglianza efficace delle concentrazioni, ma priverebbe altresì la Commissione della possibilità di stabilire una distinzione, mediante le ammende che essa infligge, tra la situazione nella quale l'impresa adempia l'obbligo di notificazione, ma violi l'obbligo di sospensione, e quella nella quale l'impresa violi entrambi gli obblighi**.

Quanto poi all'argomento della Altice secondo cui **le clausole preparatorie dello SPA** non le conferivano il potere di impedire l'adozione di decisioni strategiche e non possono quindi essere considerate diritti di veto che le assicurano il controllo sulla PT Portugal, il Tribunale si sofferma anzitutto sulla clausola preparatoria che consente alla Altice di nominare e licenziare i dirigenti di alto livello della PT Portugal, o di modificare i loro contratti. Il Tribunale osserva al riguardo che il potere di partecipare alle decisioni relative alla struttura dell'alta dirigenza mette generalmente il suo titolare nella condizione di esercitare un'influenza determinante sulla politica commerciale di un'impresa.

Oltre a ciò, la clausola preparatoria che consente alla Altice di intervenire sulla politica in materia di prezzi della PT Portugal obbligava quest'ultima a ottenere un consenso scritto della Altice su qualsiasi cambiamento di prezzo e su tutte le modifiche delle sue condizioni generali.

⁴ Decisione C(2018) 2418 final che infligge ammende per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni (caso M.7993 – Altice/PT Portugal).

Quanto al fatto che le clausole preparatorie consentivano, inoltre, alla Altice di concludere, porre fine o modificare un'ampia serie di contratti della PT Portugal, **il Tribunale constata che tali clausole, che prevedevano un diritto a compensazione in caso di violazione, obbligavano la PT Portugal a chiedere il previo accordo della Altice su tutti i principali contratti, che essi rientrassero o no nell'ordinario esercizio d'impresa e indipendentemente dal loro valore economico.**

A tale riguardo, la Altice non aveva oltretutto fornito la prova che le clausole preparatorie in questione fossero necessarie a garantire che il valore dell'impresa ceduta fosse preservato o a evitare che la sua integrità commerciale fosse pregiudicata.

In considerazione di quanto precede, **il Tribunale conclude che le clausole preparatorie fornivano alla Altice la possibilità di esercitare un controllo sulla PT Portugal, conferendole la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di quest'ultima.** Secondo il Tribunale, da diversi elementi del fascicolo consta inoltre che, in più occasioni, **la Altice era effettivamente intervenuta nel funzionamento quotidiano della PT Portugal e che tra la Altice e la PT Portugal era avvenuto uno scambio di informazioni sensibili.**

Infine, tenuto conto del fatto che l'entrata in vigore delle clausole preparatorie dello SPA, alcuni interventi e alcuni scambi di informazioni sensibili avevano avuto luogo prima della notificazione dell'operazione, **il Tribunale conferma che la Altice aveva esercitato la propria influenza determinante sulla PT Portugal in violazione sia del suo obbligo di notificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni sia del suo obbligo di sospensione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento.**

Nondimeno, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, **il Tribunale ritiene che occorra ridurre del 10% l'importo dell'ammenda fissato per la violazione dell'obbligo di notificazione previsto all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni al fine di tener conto del fatto che, prima della firma dello SPA, la Altice aveva avvertito la Commissione dell'operazione che era in procinto di effettuare e che, immediatamente dopo detta firma, essa aveva rivolto alla Commissione una domanda di nomina di un gruppo di lavoro incaricato di esaminare il suo fascicolo.**

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Sofia Riesino 📞 (+352) 4303 2088